

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1979)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(TOROS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT - CATTIN)

NELLA SEDUTA DELL'11 MARZO 1975

Provvedimenti per la garanzia del salario

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi economica internazionale sta determinando effetti recessivi in molti settori dell'industria italiana, anche se nel nostro Paese non si è verificato in forma insostenibile un aumento massivo del fenomeno della disoccupazione, che si ripercuoterebbe nei confronti di maestranze specializzate delle aziende colpite dalla crisi.

Al contenimento di licenziamenti indiscriminati della manodopera ha per certo concorso lo speciale meccanismo assicurativo realizzato con la Cassa integrazione guadagni operante nell'ambito dell'Istituto nazio-

nale della previdenza sociale e che già nell'immediato dopoguerra servì ad attenuare efficacemente la grave crisi in cui si dibatteva il Paese.

La Cassa integrazione guadagni è un istituto che presenta due caratteristiche: sotto il profilo della struttura si configura come una vera e propria assicurazione obbligatoria contro il rischio di sospensioni o riduzioni dell'attività produttiva aziendale, dovute a cause di natura transitoria e non imputabili all'imprenditore o agli operai; sotto il profilo della funzione, assolve una finalità

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che è al tempo stesso sociale ed economico-produttiva, in quanto consente, da un lato, un contenimento del danno derivante alla manodopera occupata nell'azienda, e dall'altro lato, la conservazione nell'interesse dell'impresa, in momenti di crisi, di maestranze esperte.

La nuova disciplina che con il presente disegno di legge si intende proporre non vuole essere sostitutiva di quella attualmente vigente, imperniata su quattro leggi fondamentali: il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, che regolano gli interventi ordinari della Cassa integrazione guadagni; le leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e 8 agosto 1972, n. 464, che hanno introdotto interventi di nuovo tipo (cosiddetti d'integrazione straordinaria).

Recentemente, per meglio adeguare alle mutate condizioni socio-economiche lo strumento della Cassa, i sindacati dei lavoratori e la Confindustria hanno stipulato un accordo interconfederale che prevede alcune innovazioni nella disciplina degli interventi di integrazione salariale, ed introduce nuove procedure di consultazione sindacale fra gli imprenditori e i prestatori di lavoro subordinati coinvolti dalla sospensione o riduzione di attività produttiva.

Il presente disegno di legge si adegua sostanzialmente alle indicazioni dell'accordo, coordinandole con le esigenze di interesse pubblico che il Governo deve garantire.

Gli articoli 1-5 del disegno di legge riguardano tutti gli interventi della Cassa integrazione guadagni, sia ordinari, sia straordinari.

L'articolo 1, che costituisce il fondamento della nuova disciplina, fornisce un quadro dei tipi di cause che possono determinare l'intervento della Cassa, nella forma ordinaria (riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai, ovvero per particolari situazioni di mercato), e straordinaria (crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali).

L'articolo 2 unifica nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale l'integrazione

grazione salariale che spetta per le ore di lavoro non effettuate comprese tra le zero e le 40 ore nel periodo settimanale.

L'articolo 3 rende utile il periodo di trattamento di integrazione salariale, tuttavia entro il limite di trenta mesi nel corso dell'intero periodo assicurativo, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

L'articolo 4 determina analogo effetto per ciò che concerne l'assicurazione contro la malattia, che è disposta anche nel corso dell'istruzione delle domande di intervento, tuttavia per un periodo massimo di un anno. Allo scopo di eliminare incertezze manifestatesi in sede di applicazione della legge 8 agosto 1972, n. 464, con il terzo comma viene stabilito che il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Poichè la salvaguardia del salario tocca direttamente gli interessi dei lavoratori, si è ritenuto di istituzionalizzare legislativamente, con l'articolo 5, le procedure di consultazione sindacale che nella realtà sono già di fatto attivate quando l'imprenditore decide in ordine all'intervento della Cassa.

Gli articoli dal 6 al 9 riguardano gli interventi ordinari della Cassa. L'articolo 6 ne prevede la durata massima di dodici mesi, con un vincolo di tempo per il rinnovo dell'integrazione.

L'articolo 7 disciplina la fase introduttiva del procedimento d'integrazione salariale prevedendo un termine per la presentazione della domanda e gli effetti dell'omessa o tardiva presentazione, soprattutto nei confronti dei beneficiari che sono gli operai dipendenti.

L'articolo 8 regola la nomina e la composizione dell'organo deliberativo del trattamento di integrazione salariale, apportando consistenti modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 869 del 1947, in quanto il potere di nomina viene conferito al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, la presidenza attribuita al direttore dell'Ufficio

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provinciale del lavoro, in luogo del direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che, con la nuova disciplina, prenderà parte ai lavori della commissione solo a titolo consultivo. Alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è affidato il compito di dare esecuzione alla deliberazione adottata dalla commissione.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale, l'articolo 9 lascia in vita lo strumento del ricorso amministrativo atipico al comitato speciale della Cassa integrazione guadagni, attualmente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 788 del 1945, ma conferisce alla decisione del comitato speciale il carattere della definitività abolendo l'attuale ulteriore istanza ministeriale.

Per l'integrazione salariale straordinaria, l'articolo 10 fa generale rinvio alle leggi numero 1115 del 1968 e 464 del 1972, per quanto non espressamente disposto dal testo attuale.

L'articolo 11 introduce principalmente delle modifiche nella disciplina delle proroghe richieste nei casi di intervento straordinario della Cassa, sia per crisi economiche settoriali o locali, sia per le ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendali.

In sintesi, gli interventi per crisi sono stati limitati al periodo massimo di un anno, principalmente nella considerazione che l'intervento della Cassa ha come scopo essenziale l'attivazione del processo di ristrutturazione, riorganizzazione e soprattutto di riconversione aziendale.

Nei confronti degli interventi svolti per queste ultime finalità, il testo prevede, dopo un primo anno di integrazione salariale, il rinnovo del procedimento per decreto interministeriale e il controllo — già previsto dalla precedente legislazione — dell'attuazione dei programmi di innovazione.

Per quanto riguarda il finanziamento della Cassa modifiche sostanziali vengono introdotte dall'articolo 12 del disegno di legge. Anzitutto la misura del contributo ordinario viene portata all'1 per cento per la generalità delle aziende industriali e allo 0,75 per cento per quelle fino a 50 dipendenti. È pre-

vista poi la possibilità di variare annualmente la misura del contributo con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi mediante lo specifico procedimento ivi previsto; la variazione è obbligatoria quando la differenza tra entrata e uscita supera il limite del 10 per cento.

Di nuova istituzione è il contributo addizionale dell'8 per cento, stabilito con riferimento all'importo delle somme corrisposte a titolo di integrazione, ridotto al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che viene posto a carico delle imprese che beneficiano degli interventi della Cassa, salvo che la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia oggettivamente non evitabile.

Infine si rende normale e definitivo il contributo dello Stato previsto già dall'articolo 13 della legge n. 1115 del 1968 e che era stato confermato per gli anni 1974 e 1975 dall'articolo 6 della legge n. 464 del 1972.

L'articolo 13 contiene norme tecniche per il computo dei dipendenti ai fini delle differenziali misure dei contributi dovuti dalle imprese industriali alla Cassa.

L'articolo 14 prescrive che il bilancio riporti in voci distinte le entrate elencate dal precedente articolo 12 e le uscite per le diverse forme di integrazione salariale.

Il gruppo delle norme finali riguarda materie eterogenee.

L'articolo 15 richiama la disposizione della legge n. 464 del 1972 relativa all'integrazione salariale per gli impiegati, tuttavia elevando il limite della massima integrazione da 200.000 a 300.000 lire mensili.

L'articolo 16 eleva a sei mesi il termine per il rimborso delle prestazioni, ove dovuto.

L'articolo 17 prevede corsi e scuole per i lavoratori sospesi in caso di integrazione salariale straordinaria, con divieto di cumulo dei trattamenti di integrazione con le indennità spettanti per i corsi e con quelle di disoccupazione.

L'articolo 18 aumenta all'80 per cento della retribuzione convenzionale il trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli a norma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Viene altresì introdotto, ai fini della variazione dell'aliquota contributiva di cui

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 20 della legge predetta, un meccanismo analogo, pur se non identico a quello introdotto dal precedente articolo 12, punto 1).

L'articolo 20 detta una norma di carattere transitoria, ispirata a un evidente criterio equitativo, che, a decorrere dal 1° febbraio 1975, addossa alla Cassa i maggiori oneri di

integrazione, previsti dal presente testo, rispetto a quelli previsti dalla legislazione finora vigente. Correlativamente vengono fissati, con la medesima decorrenza, i contributi di cui al precedente articolo 12.

Il terzo comma dichiara applicabile la nuova legge agli interventi di integrazione salariale in atto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi di integrazione salariale)

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:

a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

2) integrazione salariale straordinaria:

a) per crisi economiche settoriali o locali;

b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

Art. 2.

(Misure dell'integrazione salariale)

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro comprese tra le zero e le 40 ore settimanali.

Art. 3.

(Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale)

I periodi per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e super-

stiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trenta mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 4.

(Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale)

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi d'integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di sospensione dell'attività lavorativa.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Art. 5.

(Procedure di consultazione sindacale)

Nei casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinate da eventi oggettivamente non evitabili, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

Qualora la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore

settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1 l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonchè per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Durata dell'integrazione salariale ordinaria)

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 numero 1) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trime-

stralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale una nuova domanda può essere proposta quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività produttiva.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma non si applicano nei casi di intervento determinati da eventi oggettivamente non evitabili.

Art. 7.

(Procedimento d'integrazione salariale ordinaria)

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Art. 8.

*(Commissione provinciale
della Cassa integrazione guadagni)*

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9.

*(Ricorso contro il provvedimento
della commissione provinciale)*

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.

Art. 10.

*(Procedimenti d'integrazione
salariale straordinaria)*

Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione salariale straordinaria

è regolata dalla legge 5 novembre 1968, numero 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.

Art. 11.

*(Durata dell'integrazione
salariale straordinaria)*

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è ammessa nel limite massimo di sei mesi.

La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 115. La concessione di tale proroga è subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.

Art. 12

*(Finanziamento
della Cassa integrazione guadagni)*

La Cassa integrazione guadagni è alimentata dai seguenti proventi:

1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre

1945, n. 788; tale modifica è obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite dell'esercizio della Cassa integrazione guadagni, determinata ai sensi del successivo articolo 14, risulti superiore al 10 per cento;

2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili;

3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.

Art. 13.

(Computo dei dipendenti)

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti indicato al primo comma del precedente articolo 12 si tiene conto fino al 31 dicembre 1975 del personale complessivamente in forza alla data del 1° gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti occupati nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività.

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Art. 14.

(Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria)

Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti in voci distinte i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge.

Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.

Art. 15.

(Impiegati)

Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, è elevato a lire 300.000.

Art. 16.

(Termine per il rimborso delle prestazioni)

Il termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi.

Art. 17.

(Formazione professionale)

Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale ovvero di scuole per lavoratori studenti.

Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuta di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il trattamento d'integrazione salariale non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi nonchè con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

Art. 18.

*(Disposizioni particolari
per gli operai agricoli)*

La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

La relativa spesa grava sulle disponibilità della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 19.

(Disposizioni finali)

È abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 20.

(Regime transitorio)

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).

I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.